

Codice A1419A

D.D. 23 febbraio 2022, n. 310

Art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 - Accertamento di euro 7.003,62 sul capitolo 28163 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 esercizio provvisorio annualità 2022, quale quota dovuta dalle coppie in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali identificata con i codici versante n.373064, n. 360334, n.355005, n. 373681, n.373682, n.352160, n.365453, n.360156.



ATTO DD 310/A1419A/2022

DEL 23/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 – Accertamento di euro 7.003,62 sul capitolo 28163 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 esercizio provvisorio annualità 2022, quale quota dovuta dalle coppie in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali identificata con i codici versante n.373064, n. 360334, n.355005, n. 373681, n.373682, n.352160, n.365453, n.360156.

Premesso che:

in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

considerato che l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che "Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184

(Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione”, fissando la chiusura dell’ARAI al 31 dicembre 2018;

dato atto che la Direzione regionale a cui è stata assegnata la competenza in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a cui è subentrata a far data dall’1/01/2020 la Direzione Sanità e Welfare, a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019, e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale”;

visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell’amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell’ARAI, l’art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ove viene introdotto, ad integrazione dell’art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che così dispone: “Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all’Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.”;

dato atto che il suddetto subentro consente alla Regione Piemonte di gestire gli aspetti contabili-finanziari del “Servizio regionale per le Adozioni internazionali”, senza interruzione delle attività e dei servizi, con l’istituzione di nuovi e specifici capitoli di entrata e di spesa, come previsto nella Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2022”;

vista la D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 “L.R. n. 30/2001. Definizione dei costi a carico delle coppie che conferiscono incarico all’Agenzia regionale per le Adozioni internazionali – Regione Piemonte (ARAI) ed interventi per l’inserimento e l’integrazione scolastica dei minori adottati” con cui sono state approvate la nuova quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono un incarico all’ARAI per i servizi resi in Italia e i criteri per definire i costi relativi ai servizi da garantire all’estero e alle relazioni di follow up;

considerato che la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”, prevede tra l’altro che in sede di prima applicazione e fino ad eventuale revisione siano mantenute in vigore le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 sopra citata;

richiamati i decreti del Direttore dell’ARAI-Regione Piemonte n. 47 del 22/04/2016, n. 71 del 16/06/2016, n. 14 del 13/02/2018 e n. 21 del 26/02/2018, attuativi della D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016;

richiamata altresì la Carta dei Servizi in cui vengono dettagliati i costi e la tempistica dei pagamenti a carico delle coppie che conferiscono incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali;

riscontrato che le coppie, identificata con i codici versante n.373064, n.360334, n.355005, n.373681, n.373682, n.352160, n.365453, n.360156, sono state chiamate a versare, per le causali come specificato nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la somma complessiva di €7.003,62 presso la Tesoreria regionale, come risulta dalle note protocollate indicata in allegato;

ritenuto quindi di dover accertare l'importo di euro 7.003,62 sul cap. d'entrata 28163 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 esercizio provvisorio annualità 2022, proveniente dalle coppie identificate con i codici versante indicati in allegato, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che l'accertamento assunto con il presente provvedimento verrà abbinato alla seguente voce di entrata per consentire la riconciliazione automatizzata del versamento su PiemontePAY: cod.versamento PG10 "Quote di compartecipazione versate dalle coppie aspiranti all'adozione internazionale (l.r. 7/2018, art.12)";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che l'accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i."
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i."
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile"
- la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018
- la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022"
- la DGR 12-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021"

DETERMINA

- di accertare, per le motivazioni espone in narrativa, l'importo di € 7.003,62 sul capitolo d'entrata 28163 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 esercizio provvisorio annualità 2022, quale somma dovuta dalle coppie identificate con i codici versante n.373064, n.360334, n.355005, n.373681, n.373682, n.352160, n.365453, n.360156, come specificato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo

33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

